REGOLAMENTO (CEE) N. 3531/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2728/88 della Commissione, relativo alla riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 44,

considerando che la trattenuta praticata al momento dell'applicazione della riduzione del prezzo di acquisto dei vini, prevista dal regolamento (CEE) n. 2728/88 della Commissione (3), non si giustifica per i vini e le categorie di vini prodotti in uno Stato membro che non ne autorizza l'aumento del titolo alcolometrico; che occorre completare detto regolamento in tal senso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2728/88 è modificato come segue:

1. Il paragrafo 1, secondo comma è completato dal testo seguente:

   « — al vino e alle categorie di vino per i quali gli Stati membri non autorizzano o non hanno autorizzato per la campagna in causa l'aumento del titolo alcolometrico ».

2. Il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile con effetto al 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 106.